

Codice A1814A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 438

**Autorizzazione idraulica n. 1608 per lavori di realizzazione difese spondali e manutenzione del rio Bragna (sito 1) a salvaguardia di collettore fognario in Comune di Costigliole d'Asti (AT). Richiedente: Acquedotto Valtiglione S.p.A (AT).**

Con nota n° 7851 del 28/11/2017 (ns. prot. n° 57409/A1814A del 29/11/2017) l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. con sede in loc. Bellangero n. 321 fraz. San Marzanotto 14100 Asti, a seguito di finanziamento da parte della Regione Piemonte (Evento alluvionale del 21-25 novembre 2016 – O.P.D.P.C. n° 430 del 10/01/2017 – Interventi approvati con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/430 del 27/06/2017), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di stabilizzazione dell'alveo del rio Bragna, preservando la staticità del collettore fognario esistente che si snoda fra i Comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti in parallelo al corso del rio.

L'intervento da realizzarsi nel tratto del rio Bragna nei pressi dell'area "Piscine di Costigliole d'Asti", in corrispondenza dei mappali n. 724 e 725 del Fg. n. 7 consiste in lavori di riprofilatura delle sponde e realizzazione di difese a protezione della sponda sx a lato della quale si trova il collettore. Le scogliere previste avranno una fondazione trapezoidale avente basi di 1,65 m e 2,15 m ed altezza di cm 80 ed elevazione anch'essa trapezoidale (larghezza in sommità di cm 80 ed alla base di cm 115) inclinata a 45° ed altezza di m 1,60.

Le difese spondali previste avranno uno sviluppo complessivo di ml 40,50 di cui ml 16,50, a valle di una briglia in c.a. esistente, saranno realizzate su entrambe le sponde e a difesa del fondo alveo, mentre il restante tratto sarà a protezione solo della sponda sinistra ed intervallato da n. 3 soglie stabilizzatrici aventi sezione di m 1,50x1,50 e larghezza media di m 5,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Paolo Picco, Responsabile del Servizio Tecnico, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Bragna, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 50, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

A seguito del sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Bragna con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le scogliere dovranno essere realizzate con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- le scogliere dovranno essere posizionate in modo che non vadano in nessun modo ad interferire o fondarsi su terreno di riporto, come sembrerebbe nell'elaborato "sezioni", con particolare riguardo alla sezione 2;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. con sede in loc. Bellangero 321 Fraz. San Marzanotto, 14100 Asti, ad eseguire nel rio Bragna in prossimità dell'area "Piscine di Costigliole d'Asti" in corrispondenza dei mappali n. 724 e 725 del Fg. n. 7, lavori di riprofilatura delle sponde e realizzazione di difese a protezione della sponda sinistra a lato della quale si trova il collettore fognario così come evidenziato sugli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- le scogliere dovranno essere realizzate con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- le scogliere dovranno essere posizionate in modo che non vadano in nessun modo ad interferire o fondarsi su terreno di riporto, come sembrerebbe nell'elaborato "sezioni", con particolare riguardo alla sezione 2;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con il restringimento della stessa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- al termine dei lavori deve essere garantito lo smaltimento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno (1)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite

- conformemente al progetto approvato;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
  - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  - il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Acquedotto Valtigione S.p.A., dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
  - l'Acquedotto Valtigione S.p.A. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ing. Roberto CRIVELLI